

***Felloni c. Italia – Prima Sezione – sentenza 6 febbraio 2020 (ricorso n. 44221/14)***

**Ricorso per cassazione – Dichiarazione d'inammissibilità – Mancata motivazione in ordine alla pretesa retroattività di una delle disposizioni applicate in sede di merito – Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.**

**Modifica dell'art. 62-bis del codice penale volta a vietare la possibilità di considerare l'incensuratezza come motivo di concessione delle attenuanti generiche. Mancata applicazione del testo previgente – Violazione dell'art. 7 CEDU – Non sussiste.**

Viola l'art. 6 della Convenzione EDU – sotto il profilo del giusto processo – la sentenza della Corte di cassazione italiana, la quale dichiara inammissibile un ricorso, con ciò omettendo di motivare su uno dei motivi d'impugnazione. (In particolare, il ricorrente aveva dedotto che, in sede di merito, non gli erano state applicate le attenuanti generiche ex art. 62-bis del codice penale invocate per l'incensuratezza, poiché una legge successiva al fatto commesso aveva escluso che la mancanza di precedenti penali potesse essere motivo di concessione delle citate attenuanti).

Non viola l'art. 7 CEDU – sotto il profilo del divieto di applicazione retroattiva della legge penale – l'applicazione del nuovo testo dell'art. 62-bis del codice penale, giacché il vecchio testo prevedeva comunque una facoltà e non un obbligo di concedere le attenuanti in ragione dell'incensuratezza dell'imputato.

**Fatto.** Riccardo Felloni (classe 1978) era stato fermato nel settembre 2007 per guida in stato d'ebbrezza. Sottoposto a procedimento penale, aveva riportato la condanna a un mese d'arresto con la sospensione condizionale, unitamente all'ammenda di 900 euro e alla sospensione della patente di guida per un anno.

Appellata la sentenza, contro cui aveva ribadito, sia che l'alcol *test* era stata falsato dalla presenza nel fiato del farmaco antiasma da lui assunto, sia che male aveva fatto il tribunale di Ferrara a denegargli le attenuanti generiche ex art. 62-bis del codice penale, si era visto respingere il gravame dalla corte d'appello di Bologna.

Questa, in particolare, aveva respinto la doglianza basata sulla pretesa applicazione retroattiva del nuovo testo dell'art. 62-bis del codice penale. Tale disposizione era stata modificata con il decreto-legge c.d. sicurezza n. 125 del 2008, con l'espressa previsione che l'incensuratezza da sola non poteva (e non può) fondare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La corte d'appello di Bologna, peraltro, aveva motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche non solo sulla modifica legislativa ma anche sulla mancanza di qualsiasi segno di respicenza e sull'accertamento, successivo al fatto di causa, che il Felloni era stato colto nuovamente alla guida con livelli alcolemici non consentiti.

Sicché, il Felloni aveva proposto ricorso per cassazione, tra i cui motivi specificamente enucleati era presente la pretesa applicazione retroattiva del nuovo testo dell'art. 62-bis del codice penale.

La Suprema Corte aveva dichiarato il ricorso inammissibile nel 2014, in ragione dell'attinenza al merito del fatto delle doglianze proposte, senza l'indicazione di vizi di legittimità sindacabili in cassazione.

Di qui il ricorso alla Corte EDU, basato sia sull'art. 6, comma 1, sia 7 della Convenzione.

**Diritto.** La Corte di Strasburgo prende atto che – in effetti – l'art. 62-bis del codice penale italiano prevede le circostanze attenuanti generiche, le quali si aggiungono alle circostanze attenuanti comuni e tipizzate dal precedente articolo 62. E che, nel valutare la concessione delle generiche, il giudice non può rifarsi agli stessi elementi di fatto che fonderebbero le comuni tipiche ma deve basarsi sui criteri generali di quantificazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen..

In questo senso, la Corte EDU constata che la mancanza di precedenti penali ben poteva essere considerata ai fini della concessione delle attenuanti generiche, fino alla modifica intervenuta con il decreto-legge n. 125 del 2008. Viceversa, dopo l'entrata in vigore di tale decreto-legge, la Cassazione

italiana si è orientata per escludere questa possibilità, nonostante che (a dire del ricorrente) la Corte costituzionale, in una sentenza sui recidivi (n. 183 del 2011), pareva aver lasciata aperta tale facoltà.

La Corte EDU (v. n. 24 della sentenza) concede che nessun passo dell'art. 6 della Convenzione impone al giudice nazionale di esaminare sempre e partitamente ciascuno dei motivi di un gravame in sede giudiziale. Tuttavia, il dovere di rendere un giudizio equo porta l'onere di motivare e questo, a sua volta, quello di prendere in considerazione quantomeno gli aspetti principali delle impugnazioni.

Poiché il ricorso del Felloni era stato dichiarato inammissibile *in toto*, la Cassazione non aveva motivato su un punto certamente rilevante della controversia (poiché determinante sul *quantum* della pena inflitta), la Corte di Strasburgo constata la violazione dell'art. 6 della Convenzione. Tanto più che la sentenza d'inammissibilità aveva qualificato i motivi di ricorso tutti attinenti al fatto, laddove invece quello sulla dedotta retroattività della modifica all'art. 62-*bis* cod. pen. si atteggiava a motivo di diritto.

Viceversa, la Corte EDU propende per la non violazione dell'art. 7. Essa argomenta che – se anche avesse applicato l'art. 62-*bis* vecchio testo – la corte d'appello di Bologna non avrebbe automaticamente concesso le generiche al Felloni, poiché la mancanza di precedenti penali avrebbe potuto, ma non dovuto, fondare una diminuzione di pena (n. 46-49).

L'Italia viene quindi condannata ai danni morali per 2.500 euro (su questo punto si registra un voto contrario). Redige un'opinione concorrente la giudice croata Turkovic.

La sentenza è divenuta definitiva il 6 giugno 2020.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 6 CEDU

Decreto legislativo n. 285 del 1992, art. 186

Codice di procedura penale, art. 606

#### **PRECEDENTI**

Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo del 2007

Moreira Ferreira c. Portogallo del 2017